



Data 27/12/2021 Protocollo N° 0603139 Class: G.900.01.1 Fasc. Allegati N° 1 per tot.pag. 4

Oggetto: Trasmissione della Convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per il rinnovo della collaborazione nel soccorso sanitario extraospedaliero nei Comuni di confine tra le Province di Trento e di Verona.

Al Direttore Generale
Azienda Ulss 9 Scaligera

Con riferimento all'oggetto, si trasmette la convenzione sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento ed acquisita a prot. reg. 573060 del 07/12/2021, per il rinnovo della collaborazione nel soccorso sanitario extraospedaliero nei Comuni di confine tra le Province di Trento e di Verona, al fine di consentire la sottoscrizione degli atti di competenza sulla base del citato provvedimento.

Distinti saluti.

Il Direttore
Direzione Programmazione Sanitaria
Dr. Claudio Pilerci
firmato digitalmente

Allegato:
- Nota prot. 573060 del 07/12/2021.

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da CLAUDIO PILERCI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Programmazione Sanitaria
San Polo, 2514 – 30125 Venezia
Tel. 041 2791501-1502-3513-3756

PEC area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail programmazione sanitaria@regione.veneto.it

CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL RINNOVO DELLA COLLABORAZIONE NEL SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO NEI COMUNI DI CONFINE TRA LE PROVINCE DI TRENTO E DI VERONA, NELLA EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI E DEI RICOVERI IN URGENZA/EMERGENZA PER GLI UTENTI PROVENIENTI DAI COMUNI DELL'ALTO GARDA, ALTA VAL D'ADIGE E ZONE LIMITROFE E NELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN AMBITO CARDIOLOGICO PER I PAZIENTI DELL'OSPEDALE DI MALCESINE

TRA I SIGNORI:

- Manuela Lanzarin domiciliata per la carica in Venezia, presso la sede della Regione del Veneto, codice fiscale 80007580279, la quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Assessore a Sanità, Servizi sociali e Programmazione socio-sanitaria;

- Stefania Segnana domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia autonoma di Trento, codice fiscale 00337460224, la quale interviene e agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Assessore alla Salute, Politiche Sociali, Disabilità e Famiglia;
in conformità alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 203 del 24 febbraio 2021 e alla deliberazione della Provincia autonoma di Trento n. 269 del 19 febbraio 2021, deliberazioni che hanno autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

PREMESSO CHE

l'art. 8 *sexies*, comma 8, del decreto legislativo 502/1992 e s.m.i. cita: "Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale";

l'art. 25 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, "*Tutela della salute in provincia di Trento*", prevede che la Giunta provinciale promuove e autorizza la sottoscrizione con altri enti territoriali di intese e di accordi per garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a favore delle rispettive popolazioni;

l'art. 19 del Patto per salute per gli anni 2010-2012, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) con atto n. 243/CSR del 3 dicembre 2009, dispone che per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, le Regioni individuano adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine anche di favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito territoriale regionale;

i contenuti del predetto articolo 19 del Patto per la salute 2010-2012 sono confermati dall'art. 9, comma 3 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 82/CSR del 10 luglio 2014 e dall'art. 1 comma 576 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

la scheda 4 del Patto per la Salute per gli anni 2019-2021 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 209/CSR del 18 dicembre 2019 prevede la necessità di elaborare e attuare specifici programmi regionali rivolti alle aree di confine per migliorare e sviluppare i servizi in loco al fine di evitare problemi di accesso, rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei pazienti;

la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto hanno sottoscritto, sulla base delle rispettive deliberazioni n. 2349 del 28 dicembre 2017 e n. 1737 del 7 novembre 2017, una convenzione, scaduta il 31 dicembre 2020, che individua aree di collaborazione nell'assistenza sanitaria nelle zone di confine

DATO ATTO CHE

per quanto sopra esposto e alla luce degli esiti positivi dell'esperienza maturata, è stata ravvisata l'opportunità di rinnovare, negli ambiti assistenziali di seguito riportati, la collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto avviata sulla base della convenzione stipulata ai sensi delle deliberazioni sopra citate:

- soccorso sanitario extraospedaliero nei comuni di confine tra la provincia di Trento e la provincia di Verona;
- erogazione dei trattamenti e dei ricoveri in urgenza/emergenza per gli utenti provenienti dai comuni dell'Alto Garda, Alta Val d'Adige e zone limitrofe;
- erogazione di prestazioni in ambito cardiologico per pazienti dell'Ospedale di Malcesine, da parte dell'Ospedale di Rovereto o, per patologie minori, anche da parte dell'Ospedale di Arco, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (di seguito APSS).

Articolo 1 – Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto il rinnovo della collaborazione negli ambiti assistenziali di seguito riportati:

- 1) soccorso sanitario extraospedaliero nei comuni di confine tra la provincia di Trento e la provincia di Verona;
- 2) erogazione dei trattamenti e dei ricoveri in urgenza/emergenza per gli utenti provenienti dai comuni dell'Alto Garda, Alta Val d'Adige e zone limitrofe;
- 3) erogazione delle prestazioni in ambito cardiologico per pazienti dell'Ospedale di Malcesine da parte dell'Ospedale di Rovereto o, per patologie minori, anche da parte dell'Ospedale di Arco, dell'APSS.

L'Azienda Ulss 9 della Regione del Veneto e l'APSS disciplinano di comune accordo le modalità operative della collaborazione tenuto conto delle seguenti indicazioni di massima:

- in ordine al punto 1: uniformare e coordinare la risposta della Centrale Operativa Provinciale di Trentino Emergenza (COP TE 118) e della Centrale Operativa 118 di Verona (CO118VR) rispetto alle richieste di soccorso nelle aree di confine tra la provincia di Trento e la provincia di Verona, secondo il criterio della massima vantaggiosità per l'utenza e in un'ottica di mutualità e reciprocità;
- in ordine al punto 2: per gli utenti soccorsi nell'Alto Garda Veronese, pur con intervento di mezzi veneti, per patologie mediche e traumatiche minori le strutture ospedaliere di APSS di riferimento possono essere l'Ospedale di Rovereto e l'Ospedale di Arco;
- in ordine al punto 3: l'Azienda Ulss 9 assicura il trasporto e l'accompagnamento dei pazienti all'Ospedale di Rovereto o all'Ospedale di Arco, l'eventuale trasferimento al termine del ricovero e la successiva presa in carico ambulatoriale. Nei casi in cui, al termine del ricovero, il trasporto del paziente verso l'Ospedale di Malcesine sia svolto dall'APSS esso verrà addebitato attraverso l'istituto della mobilità interregionale, come da disciplina vigente.

Articolo 2 – Referenti della convenzione

L'Azienda Ulss 9 e l'APSS nominano i propri referenti della presente convenzione. I referenti garantiranno, collaborando tra di loro, il buon andamento di quanto previsto dalla convenzione, anche in collaborazione con le Direzioni Generali dell'Azienda Ulss 9 e della APSS di Trento, qualora si presentassero difficoltà o casi da dirimere.

I referenti redigono e condividono le rispettive istruzioni operative sottoponendole all'approvazione delle rispettive Aziende.

Articolo 3 – Mobilità sanitaria interregionale

Le prestazioni inerenti alla presente convenzione oltre a trovare collocazione nell'ambito dei flussi della mobilità interregionale potranno essere ulteriormente disciplinate nell'ambito degli accordi bilaterali previsti ai sensi dell'art. 1 comma 576 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 4 – Privacy

L'APSS e l'Azienda Ulss 9 nell'attuazione della presente convenzione si attengono alle previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Nel rispetto di quanto previsto da tale decreto l'Azienda Ulss 9 e l'APSS regolamentano aspetti applicativi della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 5 — Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha validità fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 6 — Foro esclusivo

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Trento.

Articolo 7 — Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Articolo 8 — Disposizioni finali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo nei casi d'uso.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che la presente convenzione è da considerarsi:

- a) esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B) del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i, trattandosi di atto scambiato tra enti pubblici territoriali;
- b) tra gli atti posti in essere dalle Regioni e dalle Province diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni e per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131, e s.m.i.

Letto approvato sottoscritto

Per la Regione del Veneto

L'Assessore a Sanità, Servizi sociali e Programmazione socio-sanitaria

Manuela Lanzarin

Venezia, lì

Per la Provincia Autonoma di Trento

L'Assessore alla Salute, Politiche Sociali, Disabilità e Famiglia

Stefania Segnana

Trento, lì

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *q-bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza

Via Gilli, 4 – 38121 Trento

P+39 0461 494165

F+39 0461 494175

@serv.politsanitarie@provincia.tn.it

@serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it

web www.trentinosalute.net

Spett.le
Regione del Veneto
Area Sanità e sociale
Direzione programmazione sanitaria
Palazzo Molin
San Polo, 2514
30125 - VENEZIA

p.c. Spett.le
Azienda provinciale per i servizi
sanitari
Interoperabilità Pitre

S128/2021/22.5.4-2021-6/CTO

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: convenzione tra Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento per il rinnovo della collaborazione nel soccorso sanitario extra ospedaliero nei comuni di confine tra le province di Trento e di Verona. Deliberazione della Giunta provinciale n. 269 del 19.2.2021

Si trasmette la convenzione in oggetto, sottoscritta in data 30 marzo 2021 dall'assessore Stefania Segnana.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
- dr. Giancarlo Ruscitti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).